

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività cultu-



rali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla

pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.»;



c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). — 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.»

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;



c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). — 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 è abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;



u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24.»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4.

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune

corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5.

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

PADOAN, *il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



Le attività di supervisione e le sanzionazioni relative sono presentate nella terza parte dell'articolo 10 della legge n. 208 del 2015, che ha modificato l'articolo 10 della legge n. 190 del 2012, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

Nella sezione II - Attività di supervisione e di sanzionazione, sono presentate le attività di supervisione e di sanzionazione relative alle attività di gestione delle risorse pubbliche.



5.1. **Scadenza di validità**.....

5.2. **Caratteristiche essenziali**.....

6. **SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO**.....

7. **PER INFORMAZIONI E CAPACITÀ**.....

8. **DIRIGENTE RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ EDITORIALI E PUBBLICITÀ**.....

9. **COORDINATORE EDITORIALE**.....

10. **REDAZIONE**.....

11. **UFFICIO AMMINISTRATIVO**.....

12. **UFFICIO PUBBLICITÀ**.....

13. **SPEDIZIONE PER LE ATTIVITÀ EDITORIALI E PUBBLICITÀ**.....

14. **ALTRE ATTIVITÀ**.....

SEZIONATI - EDIZIONE

1. **REGOLAMENTO QUOTIDIANO**.....
- 1.1. **Accesso al contenuto integrale e alle attività editoriali**.....
- 1.2. **Costo della pubblicazione e modalità di pagamento**.....
- 1.3. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.4. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.5. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.6. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.7. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.8. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.9. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.10. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....

SIGILLATI - AMMONTARE

- 1.1. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.2. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.3. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.4. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.5. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.6. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.7. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.8. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.9. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....
- 1.10. **Modalità di pubblicazione e modalità di distribuzione**.....



1.4. *Integrazioni in materia di*

1.7. *Integrazioni in materia di*

1.8. *Integrazioni in materia di*

1.9. *Integrazioni in materia di*

1.10. *Integrazioni in materia di*

1.11. *Integrazioni in materia di*



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

2. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

2.2. Esclusiva di vicinato del centro COMI alle cantine

<p>1. Esclusiva di vicinato del centro COMI alle cantine</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura ordinaria e straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p>	<p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura ordinaria e straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p>	<p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura ordinaria e straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p>
<p>2. Esclusiva di vicinato del centro COMI alle cantine</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura ordinaria e straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p>	<p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura ordinaria e straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p>	<p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura ordinaria e straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p> <p>Spese per l'acquisto di beni e servizi di natura straordinaria.</p>



<p>La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata retroattivamente alle operazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Art. 10. - Trasmissione di titoli di credito.</p>
--	---

1.2. **Regolamento di attuazione del presente articolo.**

<p>Il presente regolamento è emanato dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, in esecuzione dell'articolo 10 della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Art. 11. - Trasmissione di titoli di credito.</p>
<p>1. Il presente regolamento è applicato retroattivamente alle operazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Art. 12. - Trasmissione di titoli di credito.</p>
<p>2. Il presente regolamento è applicato retroattivamente alle operazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Art. 13. - Trasmissione di titoli di credito.</p>
<p>3. Il presente regolamento è applicato retroattivamente alle operazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Art. 14. - Trasmissione di titoli di credito.</p>



<p>4. Subingresso</p>	<p>SITA Italia</p> <p>La società SITA Italia deve essere presentata in sede di offerta alla Commissione di gara con l'indicazione della SITA Italia nel campo "Società di riferimento".</p> <p>Per il subingresso con SITA Italia, la società SITA Italia deve essere presentata in sede di offerta alla Commissione di gara con l'indicazione della SITA Italia nel campo "Società di riferimento".</p>	<p>Subingresso per subingresso per SITA per offerta unitaria</p> <p>Subingresso per subingresso per SITA per offerta unitaria</p> <p>Subingresso per subingresso per SITA per offerta unitaria</p>
<p>5. Caratteristiche</p>	<p>Caratteristiche</p>	<p>Subingresso per subingresso per SITA per offerta unitaria</p>

3.3. Modalità struttura di vendita MDN alimentare

<p>6. Struttura di vendita</p>	<p>Struttura di vendita</p> <p>Struttura di vendita</p> <p>Struttura di vendita</p>
---------------------------------------	---

<p>24. Art. 10. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>	<p>25. Art. 11. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>	<p>26. Art. 12. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>	<p>27. Art. 13. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>	<p>28. Art. 14. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>	<p>29. Art. 15. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>	<p>30. Art. 16. Disposizione transitoria. - La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 2016.</p>
---	---	---	---	---	---	---



5.1. Modifiche strutturali di provvidità alimentari

<p>12. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>13. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>14. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>15. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>16. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>17. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>18. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>19. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>20. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>21. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>22. Ampliamento dell'articolo 10, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 116 del 2013</p>	<p>Il comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 116 del 2013 è modificato nel seguente modo:</p>	<p>La presente disposizione ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013.</p>



<p>25. <u>Art. 112.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>25. <u>Art. 112.</u></p>
<p>26. <u>Art. 113.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>26. <u>Art. 113.</u></p>
<p>27. <u>Art. 114.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>27. <u>Art. 114.</u></p>
<p>28. <u>Art. 115.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>28. <u>Art. 115.</u></p>
<p>29. <u>Art. 116.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>29. <u>Art. 116.</u></p>
<p>30. <u>Art. 117.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>30. <u>Art. 117.</u></p>
<p>31. <u>Art. 118.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>31. <u>Art. 118.</u></p>
<p>32. <u>Art. 119.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>32. <u>Art. 119.</u></p>
<p>33. <u>Art. 120.</u></p>	<p>1. <u>Il presente articolo è abrogato.</u></p>	<p>33. <u>Art. 120.</u></p>



4.5. Contratti di appalto di servizio

<p>13. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>13.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>13.1.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>
<p>14. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>14.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>14.1.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>
<p>15. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>15.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>15.1.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>

4.6. Contratti di appalto di servizio

<p>16. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>16.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>16.1.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>
<p>17. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>17.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>	<p>17.1.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'arredamento e dell'arredatura in dotazione ai vari uffici del Comune di Mottola. L'importo complessivo è pari a Euro 31.600,00 (ventisei mila e seicento).</p>



	<p>20. In merito all'attuale stato delle attività finanziarie dell'Ente, si precisa che, in data 31/10/2016, l'Ente ha un attivo netto pari a Euro 1.100.000,00, costituito dalle seguenti voci:</p>	<p>20.1. In merito all'attuale stato delle attività finanziarie dell'Ente, si precisa che, in data 31/10/2016, l'Ente ha un attivo netto pari a Euro 1.100.000,00, costituito dalle seguenti voci:</p>	<p>20.2. In merito all'attuale stato delle attività finanziarie dell'Ente, si precisa che, in data 31/10/2016, l'Ente ha un attivo netto pari a Euro 1.100.000,00, costituito dalle seguenti voci:</p>
<p>21. Conclusioni</p>	<p>21.1. Conclusioni</p>	<p>21.2. Conclusioni</p>	<p>21.3. Conclusioni</p>

1.7. **Conservazione Fungo vasso MIA a fine vita:**

<p>22. Conclusioni</p>	<p>22.1. Conclusioni</p>
-------------------------------	---------------------------------

<p>Il costo di produzione per ogni unità produttiva, calcolato in base alla spesa di materiali, di personale e di energia, è pari a Euro 100,00 (cento euro). L'impresa produrrà 100.000 unità produttive e realizzerà un fatturato di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro).</p>	
<p>Il costo di produzione per ogni unità produttiva, calcolato in base alla spesa di materiali, di personale e di energia, è pari a Euro 100,00 (cento euro). L'impresa produrrà 100.000 unità produttive e realizzerà un fatturato di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro).</p>	<p>Costo di produzione per unità produttiva: Euro 100,00</p> <p>Fatturato per unità produttiva: Euro 100,00</p>
<p>Il costo di produzione per ogni unità produttiva, calcolato in base alla spesa di materiali, di personale e di energia, è pari a Euro 100,00 (cento euro). L'impresa produrrà 100.000 unità produttive e realizzerà un fatturato di Euro 10.000.000 (dieci milioni di euro).</p>	<p>Costo di produzione per unità produttiva: Euro 100,00</p> <p>Fatturato per unità produttiva: Euro 100,00</p>



		<p>La presente disposizione è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.</p>	<p>11/03/2016, art. 1, 5</p>
<p>1.9. Vendita dei prodotti agricoli</p>		<p>La presente disposizione è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.</p>	

1.9. Vendita dei prodotti agricoli

<p>1.9. Vendita dei prodotti agricoli</p>	<p>La presente disposizione è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.</p>	<p>11/03/2016, art. 1, 5</p>
<p>1.9. Vendita dei prodotti agricoli</p>	<p>La presente disposizione è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.</p>	



4.10. Condizioni relative alla vendita di specificità prodotte

<p>Art. 10. Condizioni relative alla vendita di specificità prodotte</p>	<p>1) Condizioni di vendita</p>	<p>2) Specificità</p>	<p>3) Condizioni di vendita</p>
<p>1) Condizioni di vendita</p>	<p>h) Condizioni di vendita</p>	<p>g) Specificità</p>	<p>1) Condizioni di vendita</p>
<p>2) Specificità</p>	<p>h) Condizioni di vendita</p>	<p>g) Specificità</p>	<p>1) Condizioni di vendita</p>
<p>3) Condizioni di vendita</p>	<p>h) Condizioni di vendita</p>	<p>g) Specificità</p>	<p>1) Condizioni di vendita</p>



<p>1) Attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prodotti nuovi o per il miglioramento di prodotti esistenti.</p>	<p>1) Attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>1) Attività di ricerca e sviluppo</p>
<p>2) Attività di produzione</p>	<p>Attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>2) Attività di produzione</p>	<p>2) Attività di produzione</p>
<p>3) Attività di distribuzione</p>	<p>Attività di distribuzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>3) Attività di distribuzione</p>	<p>3) Attività di distribuzione</p>
<p>4) Attività di gestione</p>	<p>Attività di gestione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>4) Attività di gestione</p>	<p>4) Attività di gestione</p>
<p>5) Attività di marketing</p>	<p>Attività di marketing di beni materiali e di servizi.</p>	<p>5) Attività di marketing</p>	<p>5) Attività di marketing</p>
<p>6) Attività di servizi</p>	<p>Attività di servizi di beni materiali e di servizi.</p>	<p>6) Attività di servizi</p>	<p>6) Attività di servizi</p>
<p>7) Attività di consulenza</p>	<p>Attività di consulenza di beni materiali e di servizi.</p>	<p>7) Attività di consulenza</p>	<p>7) Attività di consulenza</p>
<p>8) Attività di formazione</p>	<p>Attività di formazione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>8) Attività di formazione</p>	<p>8) Attività di formazione</p>
<p>9) Attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prodotti nuovi o per il miglioramento di prodotti esistenti.</p>	<p>9) Attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>9) Attività di ricerca e sviluppo</p>



Art. 10. - **Indirizzo e sede di lavoro.** - L'Amministrazione provinciale ha sede in **Castellana Grotte**, in via **Garibaldi**, n. 100.

La sede amministrativa è in **Castellana Grotte**, in via **Garibaldi**, n. 100, e la sede operativa è in **Castellana Grotte**, in via **Garibaldi**, n. 100, e la sede operativa è in **Castellana Grotte**, in via **Garibaldi**, n. 100.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Castellana Grotte, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento, ha deliberato di conferire in gestione, a titolo gratuito, l'Amministrazione provinciale, in esecuzione dell'art. 10 del presente regolamento.



<p>5) per gli scopi di cui all'art. 44 della legge n. 30 del 28.2.1975 (articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 19.5.1999) e per gli scopi di cui all'art. 1 della legge n. 30 del 28.2.1975 (articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 19.5.1999).</p>	<p>a) per gli scopi di cui all'art. 44 della legge n. 30 del 28.2.1975 (articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 19.5.1999) e per gli scopi di cui all'art. 1 della legge n. 30 del 28.2.1975 (articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 19.5.1999).</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>
<p>b) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>1) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>
<p>1) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>1) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>
<p>2) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>2) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>
<p>3) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>3) tutela e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale, paesistico, paesaggistico e storico-artistico, nonché dei beni paesaggistici, in attuazione della legge n. 109 del 13.7.1976 (articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 17.12.1997).</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>	<p>028 L. 23.03.01 - Magnolia verde</p>

1.11.2 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1.1.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1.1.1.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1.1.1.1.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1.1.1.1.1.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici

1.11.2.1.1.1.1.1.1.1 Vendita per conto di terzi di prodotti agricoli e prodotti ittici



<p>18. Qualifica</p>	<p>1) Qualifica</p> <p>2) Qualifica</p>			
<p>19.</p>	<p>1) Qualifica</p>	<p>1) Qualifica</p>	<p>1) Qualifica</p>	<p>1) Qualifica</p>



Art. 1. **Principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca**

<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>		<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>		<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>1. Il principio di responsabilità amministrativa per la condotta inculca è applicato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000, con le modificazioni di cui al presente articolo.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>
<p>1) Alimenti per animali</p>	<p>2) Alimenti per animali</p>	<p>3) Alimenti per animali</p>



<p>31. SUBITOPOSON</p>	<p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p>	<p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p>	<p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p>	<p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p>	<p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p>
-------------------------------	---	---	---	---	---

2. COMPLETAMENTO AREA PUBBLICA

31.1. Completamento area pubblica espositiva di tipo A - 1.000 mq. circa

... ..

... ..

... ..

... ..



24.	Simbolo	Caratteristiche del prodotto	Emissione
	Comunicazione		Emissione di 100.000.000.000 di lire
	Rendiconto		Emissione di 100.000.000.000 di lire

2.2. I Conventi su carta pubblica in forma stampata (art. 5) - euro 400.000.000.000

25.	Simbolo	Caratteristiche del prodotto	Emissione
	Comunicazione		Emissione di 100.000.000.000 di lire
	Rendiconto		Emissione di 100.000.000.000 di lire

2.3. Conventi su carta pubblica su posteggio (art. 6) - euro 100.000.000.000

26.	Simbolo	Caratteristiche del prodotto	Emissione
	Comunicazione		Emissione di 100.000.000.000 di lire
	Rendiconto		Emissione di 100.000.000.000 di lire



61.	Soluzioni	<p>1. Le soluzioni, con le quali un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, sono quelle che, in base a quanto stabilito dalla legge, sono considerate soluzioni.</p>	<p>1. La soluzione, con la quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quella che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerata una soluzione.</p>	<p>1. La soluzione, con la quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quella che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerata una soluzione.</p>	<p>1. La soluzione, con la quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quella che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerata una soluzione.</p>
62.	Procedimento	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>

2.1. Procedimento di area pubblica (Art. 10) - Giudiziale

63.	Soluzioni	<p>1. Le soluzioni, con le quali un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, sono quelle che, in base a quanto stabilito dalla legge, sono considerate soluzioni.</p>	<p>1. La soluzione, con la quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quella che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerata una soluzione.</p>	<p>1. La soluzione, con la quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quella che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerata una soluzione.</p>	<p>1. La soluzione, con la quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quella che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerata una soluzione.</p>
64.	Procedimento	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento, con il quale un essere umano, o un essere umano, può essere considerato un essere umano, è quello che, in base a quanto stabilito dalla legge, è considerato un procedimento.</p>

	<p>Per la verifica dell'efficienza dei servizi erogati e della qualità delle prestazioni, l'Ente deve assicurare la trasparenza e la pubblicità delle informazioni relative all'attività svolta e ai risultati conseguiti, nonché la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di cittadini alla gestione delle attività di interesse generale.</p> <p>Il presente articolo è applicabile ai Comuni, ai Comuni capoluoghi, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 2.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 500 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 200 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 100 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 50 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 20 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 10 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 5 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 2 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 1 abitante.</p>	<p>Art. 43 - Trasparenza L'Ente assicura la trasparenza e la pubblicità delle informazioni relative all'attività svolta e ai risultati conseguiti, nonché la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di cittadini alla gestione delle attività di interesse generale.</p> <p>Art. 44 - Partecipazione L'Ente assicura la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di cittadini alla gestione delle attività di interesse generale.</p>
66.	<p>Il presente articolo è applicabile ai Comuni, ai Comuni capoluoghi, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 2.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 500 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 200 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 100 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 50 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 20 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 10 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 5 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 2 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 1 abitante.</p>	<p>Art. 45 - Trasparenza L'Ente assicura la trasparenza e la pubblicità delle informazioni relative all'attività svolta e ai risultati conseguiti, nonché la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di cittadini alla gestione delle attività di interesse generale.</p>
67.	<p>Il presente articolo è applicabile ai Comuni, ai Comuni capoluoghi, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 2.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 500 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 200 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 100 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 50 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 20 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 10 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 5 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 2 abitanti, ai Comuni capoluoghi con popolazione superiore a 1 abitante.</p>	<p>Art. 46 - Trasparenza L'Ente assicura la trasparenza e la pubblicità delle informazioni relative all'attività svolta e ai risultati conseguiti, nonché la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di cittadini alla gestione delle attività di interesse generale.</p>



<p>di cui al punto 1) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>1) Art. 10. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 1) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>2) Art. 11. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 2) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>3) Art. 12. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 3) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>4) Art. 13. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 4) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>5) Art. 14. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 5) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>6) Art. 15. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 6) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>7) Art. 16. - Individuazione dell'azienda espropriabile.</p> <p>1) L'azienda espropriabile è l'azienda di cui al punto 7) dell'art. 10 del presente decreto, per le quali il presente decreto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>
--	---	---	---	---	---	---	---



<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>
<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>
<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>
<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>
<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>
<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>	<p>La presente disposizione è abrogata.</p>



2. - **attuazione di interventi volti a**
favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine

<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>1) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>
<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>	<p>2) - attuazione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani disoccupati a lungo termine</p>



<p>1. Art. 101. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>2. Art. 102. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>3. Art. 103. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>4. Art. 104. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>5. Art. 105. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>6. Art. 106. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>7. Art. 107. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>8. Art. 108. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>9. Art. 109. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>10. Art. 110. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>11. Art. 111. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>12. Art. 112. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>13. Art. 113. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>14. Art. 114. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>15. Art. 115. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>16. Art. 116. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>17. Art. 117. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>18. Art. 118. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>19. Art. 119. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>20. Art. 120. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>21. Art. 121. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>
<p>22. Art. 122. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>23. Art. 123. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>	<p>24. Art. 124. - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Stato in sede di deliberazione collegiale, con voto a maggioranza assoluta.</p>



<p>1) ...</p>	<p>... nella suddetta area sono presenti vincoli non previsti dalla legge, che possono essere di natura pubblica o privata, per i quali non è prevista alcuna sanzione amministrativa.</p> <p>2) ...</p> <p>3) ...</p> <p>4) ...</p> <p>5) ...</p> <p>6) ...</p> <p>7) ...</p> <p>8) ...</p> <p>9) ...</p> <p>10) ...</p> <p>11) ...</p> <p>12) ...</p> <p>13) ...</p> <p>14) ...</p> <p>15) ...</p> <p>16) ...</p> <p>17) ...</p> <p>18) ...</p> <p>19) ...</p> <p>20) ...</p> <p>21) ...</p> <p>22) ...</p> <p>23) ...</p> <p>24) ...</p> <p>25) ...</p> <p>26) ...</p> <p>27) ...</p> <p>28) ...</p> <p>29) ...</p> <p>30) ...</p> <p>31) ...</p> <p>32) ...</p> <p>33) ...</p> <p>34) ...</p> <p>35) ...</p> <p>36) ...</p> <p>37) ...</p> <p>38) ...</p> <p>39) ...</p> <p>40) ...</p> <p>41) ...</p> <p>42) ...</p> <p>43) ...</p> <p>44) ...</p> <p>45) ...</p> <p>46) ...</p> <p>47) ...</p> <p>48) ...</p> <p>49) ...</p> <p>50) ...</p> <p>51) ...</p> <p>52) ...</p> <p>53) ...</p> <p>54) ...</p> <p>55) ...</p> <p>56) ...</p> <p>57) ...</p> <p>58) ...</p> <p>59) ...</p> <p>60) ...</p> <p>61) ...</p> <p>62) ...</p> <p>63) ...</p> <p>64) ...</p> <p>65) ...</p> <p>66) ...</p> <p>67) ...</p> <p>68) ...</p> <p>69) ...</p> <p>70) ...</p> <p>71) ...</p> <p>72) ...</p> <p>73) ...</p> <p>74) ...</p> <p>75) ...</p> <p>76) ...</p> <p>77) ...</p> <p>78) ...</p> <p>79) ...</p> <p>80) ...</p> <p>81) ...</p> <p>82) ...</p> <p>83) ...</p> <p>84) ...</p> <p>85) ...</p> <p>86) ...</p> <p>87) ...</p> <p>88) ...</p> <p>89) ...</p> <p>90) ...</p> <p>91) ...</p> <p>92) ...</p> <p>93) ...</p> <p>94) ...</p> <p>95) ...</p> <p>96) ...</p> <p>97) ...</p> <p>98) ...</p> <p>99) ...</p> <p>100) ...</p>
---------------	--



<p>La legge n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrata in vigore il 15 febbraio 2016.</p>	<p>La legge n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrata in vigore il 15 febbraio 2016.</p>
<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>	<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>
<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>	<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>
<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>	<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>
<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>	<p>Il decreto n. 17 del 14 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2016, è entrato in vigore il 15 febbraio 2016.</p>



<p>La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p>	<p>1. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>2. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>3. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>4. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>5. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p>	<p>6. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>7. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>8. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>9. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p> <p>10. La presente Circolare ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008, per mezzo dell'adozione di misure di carattere generale.</p>
--	---	--



		<p>La presente legge è approvata dal Parlamento in una sola lettura.</p>	
		<p>La presente legge è approvata dal Parlamento in una sola lettura.</p>	
		<p>La presente legge è approvata dal Parlamento in una sola lettura.</p>	
		<p>La presente legge è approvata dal Parlamento in una sola lettura.</p>	
		<p>La presente legge è approvata dal Parlamento in una sola lettura.</p>	
		<p>La presente legge è approvata dal Parlamento in una sola lettura.</p>	

<p>Art. 10</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Art. 11</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Art. 12</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>
--	--	--



<p>Art. 12. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>Art. 13. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Art. 14. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>Art. 15. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Art. 16. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>Art. 17. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Art. 18. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>Art. 19. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015.</p>



<p>Art. 10. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 11. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 12. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 13. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 14. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 15. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 16. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 17. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 18. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 19. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 20. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 21. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 22. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 23. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 24. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 25. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 26. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 27. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>



<p>di cui, per ogni categoria, l'importo è pari al 20 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni lavorative in corso di svolgimento al 31/12/2015, con un limite massimo di Euro 10.000,00 per ogni categoria.</p>	<p>b) per le categorie dei lavoratori dipendenti del settore privato, l'importo complessivo delle prestazioni lavorative in corso di svolgimento al 31/12/2015, con un limite massimo di Euro 10.000,00 per ogni categoria.</p>	<p>Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p>
<p>1. L'importo complessivo delle prestazioni lavorative in corso di svolgimento al 31/12/2015, con un limite massimo di Euro 10.000,00 per ogni categoria.</p>	<p>Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p>



	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>	<p> Acquisto di un'automobile usata per uso personale. </p>
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...

<p>1.1.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>	<p>1.1.1.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>
<p>1.1.2. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>	<p>1.1.2.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>
<p>1.1.3. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>	<p>1.1.3.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>
<p>1.1.4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>	<p>1.1.4.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>
<p>1.1.5. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>	<p>1.1.5.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>
<p>1.1.6. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>	<p>1.1.6.1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI...</p>



<p>La presente legge, in vigore dal 2016, è pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 40 del 28.2.1997, e sul sito del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 48 del 1.3.1999.</p>	<p>1. La presente legge, in vigore dal 2016, è pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 40 del 28.2.1997, e sul sito del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 48 del 1.3.1999.</p>	<p>1. La presente legge, in vigore dal 2016, è pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 40 del 28.2.1997, e sul sito del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 48 del 1.3.1999.</p>
--	---	---



			<p>le quali il bilancio annuale è approvato entro il 30 settembre successivo.</p> <p>h) All'11 giugno, con decreto del ministro, per motivi dell'articolo 105 della legge n. 101 del 2000, il ministro, in attuazione dell'articolo 105 della legge n. 101 del 2000, può assumere, per almeno 180 giorni, la gestione della gestione amministrativa delle attività di cui è titolare, in assenza di un altro amministratore, o, in assenza di un altro amministratore, può assumere, per almeno 180 giorni, la gestione della gestione amministrativa delle attività di cui è titolare, in assenza di un altro amministratore.</p> <p>i) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>l) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>m) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>n) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>o) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>p) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>q) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>r) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>s) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>t) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>u) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>v) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>w) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>x) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>y) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p> <p>z) La durata massima dell'incarico è di tre anni.</p>

5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO



<p>Art. 10. Struttura organizzativa</p> <p>1. L'Ente è costituito da un consiglio di amministrazione, un consiglio di sorveglianza, un direttore generale, un direttore amministrativo, un direttore finanziario, un direttore legale, un direttore operativo, un direttore tecnico, un direttore informatico, un direttore sanitario, un direttore di ricerca e un direttore di sviluppo.</p>	<p>Art. 11. Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo dell'Ente. È composto da un numero di membri pari a 12, di cui 6 sono nominati dal Parlamento e 6 sono nominati dal Consiglio di sorveglianza. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, eletto tra i suoi membri per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 12. Consiglio di sorveglianza</p> <p>1. Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo dell'Ente. È composto da un numero di membri pari a 6, di cui 3 sono nominati dal Parlamento e 3 sono nominati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di sorveglianza è presieduto dal presidente del consiglio di sorveglianza, eletto tra i suoi membri per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 13. Direttore generale</p> <p>1. Il direttore generale è l'organo di vertice dell'Ente. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 14. Direttore amministrativo</p> <p>1. Il direttore amministrativo è l'organo di vertice dell'Ente per le attività amministrative. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 15. Direttore finanziario</p> <p>1. Il direttore finanziario è l'organo di vertice dell'Ente per le attività finanziarie. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 16. Direttore legale</p> <p>1. Il direttore legale è l'organo di vertice dell'Ente per le attività legali. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 17. Direttore operativo</p> <p>1. Il direttore operativo è l'organo di vertice dell'Ente per le attività operative. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 18. Direttore tecnico</p> <p>1. Il direttore tecnico è l'organo di vertice dell'Ente per le attività tecniche. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 19. Direttore informatico</p> <p>1. Il direttore informatico è l'organo di vertice dell'Ente per le attività informatiche. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 20. Direttore sanitario</p> <p>1. Il direttore sanitario è l'organo di vertice dell'Ente per le attività sanitarie. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 21. Direttore di ricerca</p> <p>1. Il direttore di ricerca è l'organo di vertice dell'Ente per le attività di ricerca. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 22. Direttore di sviluppo</p> <p>1. Il direttore di sviluppo è l'organo di vertice dell'Ente per le attività di sviluppo. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>
<p>Art. 23. Struttura organizzativa</p> <p>1. L'Ente è costituito da un consiglio di amministrazione, un consiglio di sorveglianza, un direttore generale, un direttore amministrativo, un direttore finanziario, un direttore legale, un direttore operativo, un direttore tecnico, un direttore informatico, un direttore sanitario, un direttore di ricerca e un direttore di sviluppo.</p>	<p>Art. 24. Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo dell'Ente. È composto da un numero di membri pari a 12, di cui 6 sono nominati dal Parlamento e 6 sono nominati dal Consiglio di sorveglianza. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, eletto tra i suoi membri per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 25. Consiglio di sorveglianza</p> <p>1. Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo dell'Ente. È composto da un numero di membri pari a 6, di cui 3 sono nominati dal Parlamento e 3 sono nominati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di sorveglianza è presieduto dal presidente del consiglio di sorveglianza, eletto tra i suoi membri per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 26. Direttore generale</p> <p>1. Il direttore generale è l'organo di vertice dell'Ente. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 27. Direttore amministrativo</p> <p>1. Il direttore amministrativo è l'organo di vertice dell'Ente per le attività amministrative. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 28. Direttore finanziario</p> <p>1. Il direttore finanziario è l'organo di vertice dell'Ente per le attività finanziarie. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 29. Direttore legale</p> <p>1. Il direttore legale è l'organo di vertice dell'Ente per le attività legali. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 30. Direttore operativo</p> <p>1. Il direttore operativo è l'organo di vertice dell'Ente per le attività operative. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 31. Direttore tecnico</p> <p>1. Il direttore tecnico è l'organo di vertice dell'Ente per le attività tecniche. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 32. Direttore informatico</p> <p>1. Il direttore informatico è l'organo di vertice dell'Ente per le attività informatiche. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 33. Direttore sanitario</p> <p>1. Il direttore sanitario è l'organo di vertice dell'Ente per le attività sanitarie. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 34. Direttore di ricerca</p> <p>1. Il direttore di ricerca è l'organo di vertice dell'Ente per le attività di ricerca. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>	<p>Art. 35. Direttore di sviluppo</p> <p>1. Il direttore di sviluppo è l'organo di vertice dell'Ente per le attività di sviluppo. È nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni.</p>



	<p>la quale, con decisione della Commissione europea, si è deliberata la riduzione delle aliquote di imposta del 20% a favore del settore delle attività turistiche e del settore del turismo in genere.</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	
	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	
<p>10) articolo 40 del decreto-legge 105 del 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 2008.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 10 del 2005.</p>
<p>11) articolo 41 del decreto-legge 105 del 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 2008.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 10 del 2005.</p>
<p>12) articolo 42 del decreto-legge 105 del 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 2008.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 10 del 2005.</p>



<p>56. Amministratore delegato</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>			
<p>57. Amministratore delegato</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>			
<p>58. Amministratore delegato</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>			
<p>59. Amministratore delegato</p> <p>Il presente articolo è abrogato.</p>	<p>Il presente articolo è abrogato.</p>			



<p>La legge n. 22 del 28.2.2016 (G. L. n. 22 del 28.2.2016) ha modificato l'articolo 1 della legge n. 22 del 28.2.2016 (G. L. n. 22 del 28.2.2016) in materia di...</p>	<p>La legge n. 22 del 28.2.2016 (G. L. n. 22 del 28.2.2016) ha modificato l'articolo 1 della legge n. 22 del 28.2.2016 (G. L. n. 22 del 28.2.2016) in materia di...</p>	<p>La legge n. 22 del 28.2.2016 (G. L. n. 22 del 28.2.2016) ha modificato l'articolo 1 della legge n. 22 del 28.2.2016 (G. L. n. 22 del 28.2.2016) in materia di...</p>
---	---	---

La presente legge è approvata dal Senato della Repubblica il 22 giugno 2016, e dal Parlamento in seduta comune il 24 giugno 2016.

ARTICOLO 1

1. La presente legge è approvata dal Senato della Repubblica il 22 giugno 2016, e dal Parlamento in seduta comune il 24 giugno 2016.

2. La presente legge è approvata dal Senato della Repubblica il 22 giugno 2016, e dal Parlamento in seduta comune il 24 giugno 2016.

3. La presente legge è approvata dal Senato della Repubblica il 22 giugno 2016, e dal Parlamento in seduta comune il 24 giugno 2016.

4. La presente legge è approvata dal Senato della Repubblica il 22 giugno 2016, e dal Parlamento in seduta comune il 24 giugno 2016.

5. La presente legge è approvata dal Senato della Repubblica il 22 giugno 2016, e dal Parlamento in seduta comune il 24 giugno 2016.



RESOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale, ha deliberato quanto segue:</p>	<p>1. Approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, con i dati sintetici di cui al prospetto sottostante.</p>	<p>Il bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, con i dati sintetici di cui al prospetto sottostante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24/11/2016.</p>	<p>Il bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, con i dati sintetici di cui al prospetto sottostante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24/11/2016.</p>	<p>Il bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, con i dati sintetici di cui al prospetto sottostante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24/11/2016.</p>	<p>Il bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, con i dati sintetici di cui al prospetto sottostante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24/11/2016.</p>	<p>Il bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, con i dati sintetici di cui al prospetto sottostante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24/11/2016.</p>
--	---	---	---	---	---	---

La presente risoluzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24/11/2016.



<p>Colonna di ammissione: numero ordine</p>	<p>Descrizione dell'attività di ammissione</p>	<p>Indirizzo di ammissione</p>	<p>Indirizzo di ammissione</p>
<p>1</p>	<p>Prove di ammissione per il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione</p>	<p>Università degli Studi di Milano</p>	<p>Università degli Studi di Milano</p>
<p>2</p>	<p>Prove di ammissione per il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione</p>	<p>Università degli Studi di Milano</p>	<p>Università degli Studi di Milano</p>
<p>3</p>	<p>Prove di ammissione per il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione</p>	<p>Università degli Studi di Milano</p>	<p>Università degli Studi di Milano</p>



<p>Operazioni Interconversione di carte</p>	<p>Subordinato amministrativo 1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>
<p>Artista di ruolo (partecipazione a spettacoli) con partecipazione a spettacoli di prosa e di teatro per</p>	<p>Subordinato amministrativo 1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>
<p>Artista di ruolo (partecipazione a spettacoli) con partecipazione a spettacoli di prosa e di teatro per</p>	<p>Subordinato amministrativo 1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>

<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>
<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>
<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>



Scheda di dettaglio	Descrizione	Data di inizio	Data di fine
SALVAGUARDIA	<p>Amministrazione generale dell'Amministrazione provinciale di Sondrio e dell'Amministrazione provinciale di Lecco per i servizi di pulizia, manutenzione e gestione del verde pubblico.</p>	1/1/2016	31/12/2016
SALVAGUARDIA	<p>Amministrazione provinciale di Sondrio e dell'Amministrazione provinciale di Lecco per i servizi di pulizia, manutenzione e gestione del verde pubblico.</p>	1/1/2016	31/12/2016
SALVAGUARDIA	<p>Amministrazione provinciale di Sondrio e dell'Amministrazione provinciale di Lecco per i servizi di pulizia, manutenzione e gestione del verde pubblico.</p>	1/1/2016	31/12/2016



<p>Scadenza al termine della quale il contribuente è tenuto a versare il dovuto, pena l'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo esecutivo.</p>	<p>30/11/2016</p> <p>30/11/2016</p> <p>30/11/2016</p>
<p>Scadenza al termine della quale il contribuente è tenuto a versare il dovuto, pena l'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo esecutivo.</p>	<p>30/11/2016</p>

12. IMPOSTA SUGLI SPAZZI

<p>Scadenza al termine della quale il contribuente è tenuto a versare il dovuto, pena l'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo esecutivo.</p>	<p>30/11/2016</p>
<p>Scadenza al termine della quale il contribuente è tenuto a versare il dovuto, pena l'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo esecutivo.</p>	<p>30/11/2016</p>

<p>La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 104 del 30 marzo 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>1. La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 104 del 30 marzo 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>2. La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 104 del 30 marzo 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>3. La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 104 del 30 marzo 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>4. La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 104 del 30 marzo 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>5. La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata alle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 104 del 30 marzo 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</p>
---	--	--	--	--	--



La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 2017, è applicata retroattivamente al 1° gennaio 2016, con decorrenza differita, per le parti in cui è prevista l'entrata in vigore a una data successiva al 1° gennaio 2016.

La presente legge è pubblicata sul sito www.gazzettaufficiale.it e sul sito www.milano.gov.it della giunta municipale di Milano, e sul sito www.comune.milano.it del Comune di Milano, e sul sito www.regione.lombardia.it della Regione Lombardia.

La presente legge è pubblicata sul sito www.gazzettaufficiale.it e sul sito www.milano.gov.it della giunta municipale di Milano, e sul sito www.comune.milano.it del Comune di Milano, e sul sito www.regione.lombardia.it della Regione Lombardia.

DE AGRO ALTISSIMA

La presente legge è pubblicata sul sito www.gazzettaufficiale.it e sul sito www.milano.gov.it della giunta municipale di Milano, e sul sito www.comune.milano.it del Comune di Milano, e sul sito www.regione.lombardia.it della Regione Lombardia.

La presente legge è pubblicata sul sito www.gazzettaufficiale.it e sul sito www.milano.gov.it della giunta municipale di Milano, e sul sito www.comune.milano.it del Comune di Milano, e sul sito www.regione.lombardia.it della Regione Lombardia.



SEZIONE III - EDILIZIA

La sede sociale dell'ente è progettata negli estremi edifici e del blocco edifici amministrativi incaricati nell'area ed in un "in-ter-vento" con il risultato di:

Nella sede sociale sono state realizzate per le attività relative al processo di costruzione a S.M.A. e C.S.A. e per le attività "pre-progettazione" in cui sono stati realizzati i progetti di costruzione e di esecuzione commesse di incarichi per la direzione di cantiere, il progetto di immobilizzare i lavori in cantiere, l'attività amministrativa e di gestione delle opere.

In particolare, nel corso del periodo di tempo di cui si è parlato, sono state realizzate le attività di direzione ed in carica di S.M.A. e C.S.A. per la costruzione di opere di edilizia residenziale, in cui sono stati realizzati i progetti di costruzione e di esecuzione commesse di incarichi per la direzione di cantiere, il progetto di immobilizzare i lavori in cantiere, l'attività amministrativa e di gestione delle opere.

L. FIDUCIARIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI EFFETTI AMMINISTRATIVI

1. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
2. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
3. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
4. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
5. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
6. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
7. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
8. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
9. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
10. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
11. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
12. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
13. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
14. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
15. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
16. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
17. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
18. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
19. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
20. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
21. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
22. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
23. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
24. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
25. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
26. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
27. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
28. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
29. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
30. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
31. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
32. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
33. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
34. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
35. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
36. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
37. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
38. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
39. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
40. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
41. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
42. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
43. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
44. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
45. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
46. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
47. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
48. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
49. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
50. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
51. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
52. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
53. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
54. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
55. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
56. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
57. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
58. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
59. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
60. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
61. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
62. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
63. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
64. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
65. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
66. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
67. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
68. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
69. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
70. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
71. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
72. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
73. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
74. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
75. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
76. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
77. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
78. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
79. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
80. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
81. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
82. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
83. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
84. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
85. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
86. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
87. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
88. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
89. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
90. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
91. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
92. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
93. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
94. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
95. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
96. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
97. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
98. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore
99. Amministrazione	Amministratore delegato	Amministratore delegato	Amministratore delegato
100. Direzione	Direttore	Direttore	Direttore

<p>1. Art. 1. - Obiettivo. - Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di gestione delle risorse umane e finanziarie delle società di cui costituisce il gruppo, in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della loro gestione.</p>	<p>2. Art. 2. - Definizioni. - Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) "gruppo": l'insieme delle società di cui costituisce il gruppo, di cui il Gruppo è la società capogruppo; b) "società di cui costituisce il gruppo": le società controllate, dirette o indirettamente, dal Gruppo; c) "società capogruppo": la società che ha il controllo di fatto sulle altre società del gruppo; d) "società controllata": la società di cui il Gruppo è l'azionista di maggioranza; e) "società controllata indirettamente": la società di cui il Gruppo è l'azionista di maggioranza attraverso una o più società del gruppo; f) "società controllata di fatto": la società di cui il Gruppo è l'azionista di maggioranza, anche se non è l'azionista di maggioranza formale; g) "società controllata di fatto indirettamente": la società di cui il Gruppo è l'azionista di maggioranza attraverso una o più società del gruppo; h) "società controllata di fatto indirettamente": la società di cui il Gruppo è l'azionista di maggioranza attraverso una o più società del gruppo; 	<p>3. Art. 3. - Struttura organizzativa. - La struttura organizzativa del gruppo deve essere definita in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie.</p>	<p>4. Art. 4. - Obblighi di trasparenza. - Il Gruppo deve garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie, in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della loro gestione.</p>
<p>5. Art. 5. - Obblighi di trasparenza. - Il Gruppo deve garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie, in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della loro gestione.</p>	<p>6. Art. 6. - Obblighi di trasparenza. - Il Gruppo deve garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie, in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della loro gestione.</p>	<p>7. Art. 7. - Obblighi di trasparenza. - Il Gruppo deve garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie, in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della loro gestione.</p>	<p>8. Art. 8. - Obblighi di trasparenza. - Il Gruppo deve garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie, in modo da garantire la trasparenza e l'efficienza della loro gestione.</p>



<p>1. Art. 1. - Obiettivo. - Il presente decreto ha lo scopo di assicurare la continuità delle attività delle imprese che, in seguito a crisi di liquidità, sono state dichiarate in stato di insolvenza e di avviare il processo di ristrutturazione delle stesse, al fine di consentire loro di superare la crisi e di tornare ad essere economicamente e finanziariamente autonome.</p>	<p>2. Art. 2. - Definizione di crisi di liquidità. - È considerata crisi di liquidità la situazione in cui l'impresa, pur essendo solvibile, non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni scadute o scadenti nel breve periodo.</p>	<p>3. Art. 3. - Procedura di crisi di liquidità. - La crisi di liquidità è accertata dal tribunale, su istanza del debitore o del creditore, o d'ufficio, quando il debitore è in stato di insolvenza e non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni scadute o scadenti nel breve periodo.</p>	<p>4. Art. 4. - Procedura di crisi di liquidità. - La crisi di liquidità è accertata dal tribunale, su istanza del debitore o del creditore, o d'ufficio, quando il debitore è in stato di insolvenza e non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni scadute o scadenti nel breve periodo.</p>	<p>5. Art. 5. - Procedura di crisi di liquidità. - La crisi di liquidità è accertata dal tribunale, su istanza del debitore o del creditore, o d'ufficio, quando il debitore è in stato di insolvenza e non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni scadute o scadenti nel breve periodo.</p>	<p>6. Art. 6. - Procedura di crisi di liquidità. - La crisi di liquidità è accertata dal tribunale, su istanza del debitore o del creditore, o d'ufficio, quando il debitore è in stato di insolvenza e non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni scadute o scadenti nel breve periodo.</p>
--	---	--	--	--	--



			CEN	<p>Il presente articolo è abrogato, con decorrenza del 28 febbraio 2017, dalla legge n. 27 del 28 febbraio 2017, art. 1, comma 1.</p>
<p>1. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 27 del 28 febbraio 2017, art. 1, comma 1, è abrogato, con decorrenza del 28 febbraio 2017.</p>				



Codice	Descrizione
001	...
002	...
003	...
004	...
005	...
006	...
007	...
008	...
009	...
010	...
011	...
012	...
013	...
014	...
015	...
016	...
017	...
018	...
019	...
020	...
021	...
022	...
023	...
024	...
025	...
026	...
027	...
028	...
029	...
030	...
031	...
032	...
033	...
034	...
035	...
036	...
037	...
038	...
039	...
040	...
041	...
042	...
043	...
044	...
045	...
046	...
047	...
048	...
049	...
050	...
051	...
052	...
053	...
054	...
055	...
056	...
057	...
058	...
059	...
060	...
061	...
062	...
063	...
064	...
065	...
066	...
067	...
068	...
069	...
070	...
071	...
072	...
073	...
074	...
075	...
076	...
077	...
078	...
079	...
080	...
081	...
082	...
083	...
084	...
085	...
086	...
087	...
088	...
089	...
090	...
091	...
092	...
093	...
094	...
095	...
096	...
097	...
098	...
099	...
100	...



<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>	<p>2017, a partire dal 1° gennaio 2017, il presente articolo si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2017, e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi dopo il 1° gennaio 2017, con decorrenza del 1° gennaio 2018.</p>
---	---	---	---	---	---	---	---



<p>11. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>11. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>11. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>11. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>
<p>12. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>12. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>12. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	<p>12. Industria L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi. L'attività di produzione di beni materiali e di servizi.</p>	



<p>14. Limite di spesa L'importo massimo di spesa per l'acquisto di beni e servizi è pari al 10 per cento dell'importo stanziato per l'acquisto di beni e servizi per l'anno in corso.</p>	<p>Autonomia L'Ente può, in base all'art. 117, c. 1, lett. g) della Costituzione, adottare provvedimenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'anno in corso, purché non superino il limite di spesa di cui al presente articolo.</p>	<p>Autonomia L'Ente può, in base all'art. 117, c. 1, lett. g) della Costituzione, adottare provvedimenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'anno in corso, purché non superino il limite di spesa di cui al presente articolo.</p>
<p>15. Autonomia L'Ente può, in base all'art. 117, c. 1, lett. g) della Costituzione, adottare provvedimenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'anno in corso, purché non superino il limite di spesa di cui al presente articolo.</p>	<p>Autonomia L'Ente può, in base all'art. 117, c. 1, lett. g) della Costituzione, adottare provvedimenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'anno in corso, purché non superino il limite di spesa di cui al presente articolo.</p>	<p>Autonomia L'Ente può, in base all'art. 117, c. 1, lett. g) della Costituzione, adottare provvedimenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'anno in corso, purché non superino il limite di spesa di cui al presente articolo.</p>



<p>Legge</p> <p>Art. 1</p> <p>1. La presente legge, in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.</p> <p>2. La presente legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in formato elettronico.</p>	<p>Art. 2</p> <p>1. La presente legge, in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.</p> <p>2. La presente legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in formato elettronico.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. La presente legge, in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.</p> <p>2. La presente legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in formato elettronico.</p>
---	--	--



<p>Allegato A Art. 1. L. 10.11.2016 n. 198, art. 1, comma 1, lettera c)</p>	<p>Art. 10. - Emissione di titoli di credito a garanzia delle attività finanziarie del prestatore.</p>	<p>44001 - Emissione di titoli di credito a garanzia delle attività finanziarie del prestatore.</p>	<p>Per il resto delle attività, sono previste le seguenti misure:</p> <p>1. Emissione di titoli di credito a garanzia delle attività finanziarie del prestatore.</p> <p>2. Emissione di titoli di credito a garanzia delle attività finanziarie del prestatore.</p> <p>3. Emissione di titoli di credito a garanzia delle attività finanziarie del prestatore.</p>
--	---	---	--

Titolo	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.1	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.2	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.3	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.4	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.5	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.6	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.7	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione
1.1.1.1.1.1.8	Autore	Descrizione	Data di pubblicazione



<p>di cui: 1.000.000,00 per la gestione ordinaria e 1.000.000,00 per la gestione straordinaria.</p>	<p>1.000.000,00 per la gestione ordinaria e 1.000.000,00 per la gestione straordinaria.</p>	<p>1.000.000,00 per la gestione ordinaria e 1.000.000,00 per la gestione straordinaria.</p>	<p>1.000.000,00 per la gestione ordinaria e 1.000.000,00 per la gestione straordinaria.</p>
<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>



<p>12. <u>Ammissione</u></p> <p>1. <u>Ammissione</u></p> <p>2. <u>Ammissione</u></p> <p>3. <u>Ammissione</u></p> <p>4. <u>Ammissione</u></p> <p>5. <u>Ammissione</u></p> <p>6. <u>Ammissione</u></p> <p>7. <u>Ammissione</u></p> <p>8. <u>Ammissione</u></p> <p>9. <u>Ammissione</u></p> <p>10. <u>Ammissione</u></p> <p>11. <u>Ammissione</u></p> <p>12. <u>Ammissione</u></p> <p>13. <u>Ammissione</u></p> <p>14. <u>Ammissione</u></p> <p>15. <u>Ammissione</u></p> <p>16. <u>Ammissione</u></p> <p>17. <u>Ammissione</u></p> <p>18. <u>Ammissione</u></p> <p>19. <u>Ammissione</u></p> <p>20. <u>Ammissione</u></p> <p>21. <u>Ammissione</u></p> <p>22. <u>Ammissione</u></p> <p>23. <u>Ammissione</u></p> <p>24. <u>Ammissione</u></p> <p>25. <u>Ammissione</u></p> <p>26. <u>Ammissione</u></p> <p>27. <u>Ammissione</u></p> <p>28. <u>Ammissione</u></p> <p>29. <u>Ammissione</u></p> <p>30. <u>Ammissione</u></p> <p>31. <u>Ammissione</u></p> <p>32. <u>Ammissione</u></p> <p>33. <u>Ammissione</u></p> <p>34. <u>Ammissione</u></p> <p>35. <u>Ammissione</u></p> <p>36. <u>Ammissione</u></p> <p>37. <u>Ammissione</u></p> <p>38. <u>Ammissione</u></p> <p>39. <u>Ammissione</u></p> <p>40. <u>Ammissione</u></p> <p>41. <u>Ammissione</u></p> <p>42. <u>Ammissione</u></p> <p>43. <u>Ammissione</u></p> <p>44. <u>Ammissione</u></p> <p>45. <u>Ammissione</u></p> <p>46. <u>Ammissione</u></p> <p>47. <u>Ammissione</u></p> <p>48. <u>Ammissione</u></p> <p>49. <u>Ammissione</u></p> <p>50. <u>Ammissione</u></p> <p>51. <u>Ammissione</u></p> <p>52. <u>Ammissione</u></p> <p>53. <u>Ammissione</u></p> <p>54. <u>Ammissione</u></p> <p>55. <u>Ammissione</u></p> <p>56. <u>Ammissione</u></p> <p>57. <u>Ammissione</u></p> <p>58. <u>Ammissione</u></p> <p>59. <u>Ammissione</u></p> <p>60. <u>Ammissione</u></p> <p>61. <u>Ammissione</u></p> <p>62. <u>Ammissione</u></p> <p>63. <u>Ammissione</u></p> <p>64. <u>Ammissione</u></p> <p>65. <u>Ammissione</u></p> <p>66. <u>Ammissione</u></p> <p>67. <u>Ammissione</u></p> <p>68. <u>Ammissione</u></p> <p>69. <u>Ammissione</u></p> <p>70. <u>Ammissione</u></p> <p>71. <u>Ammissione</u></p> <p>72. <u>Ammissione</u></p> <p>73. <u>Ammissione</u></p> <p>74. <u>Ammissione</u></p> <p>75. <u>Ammissione</u></p> <p>76. <u>Ammissione</u></p> <p>77. <u>Ammissione</u></p> <p>78. <u>Ammissione</u></p> <p>79. <u>Ammissione</u></p> <p>80. <u>Ammissione</u></p> <p>81. <u>Ammissione</u></p> <p>82. <u>Ammissione</u></p> <p>83. <u>Ammissione</u></p> <p>84. <u>Ammissione</u></p> <p>85. <u>Ammissione</u></p> <p>86. <u>Ammissione</u></p> <p>87. <u>Ammissione</u></p> <p>88. <u>Ammissione</u></p> <p>89. <u>Ammissione</u></p> <p>90. <u>Ammissione</u></p> <p>91. <u>Ammissione</u></p> <p>92. <u>Ammissione</u></p> <p>93. <u>Ammissione</u></p> <p>94. <u>Ammissione</u></p> <p>95. <u>Ammissione</u></p> <p>96. <u>Ammissione</u></p> <p>97. <u>Ammissione</u></p> <p>98. <u>Ammissione</u></p> <p>99. <u>Ammissione</u></p> <p>100. <u>Ammissione</u></p>	<p>1. <u>Ammissione</u></p> <p>2. <u>Ammissione</u></p> <p>3. <u>Ammissione</u></p> <p>4. <u>Ammissione</u></p> <p>5. <u>Ammissione</u></p> <p>6. <u>Ammissione</u></p> <p>7. <u>Ammissione</u></p> <p>8. <u>Ammissione</u></p> <p>9. <u>Ammissione</u></p> <p>10. <u>Ammissione</u></p> <p>11. <u>Ammissione</u></p> <p>12. <u>Ammissione</u></p> <p>13. <u>Ammissione</u></p> <p>14. <u>Ammissione</u></p> <p>15. <u>Ammissione</u></p> <p>16. <u>Ammissione</u></p> <p>17. <u>Ammissione</u></p> <p>18. <u>Ammissione</u></p> <p>19. <u>Ammissione</u></p> <p>20. <u>Ammissione</u></p> <p>21. <u>Ammissione</u></p> <p>22. <u>Ammissione</u></p> <p>23. <u>Ammissione</u></p> <p>24. <u>Ammissione</u></p> <p>25. <u>Ammissione</u></p> <p>26. <u>Ammissione</u></p> <p>27. <u>Ammissione</u></p> <p>28. <u>Ammissione</u></p> <p>29. <u>Ammissione</u></p> <p>30. <u>Ammissione</u></p> <p>31. <u>Ammissione</u></p> <p>32. <u>Ammissione</u></p> <p>33. <u>Ammissione</u></p> <p>34. <u>Ammissione</u></p> <p>35. <u>Ammissione</u></p> <p>36. <u>Ammissione</u></p> <p>37. <u>Ammissione</u></p> <p>38. <u>Ammissione</u></p> <p>39. <u>Ammissione</u></p> <p>40. <u>Ammissione</u></p> <p>41. <u>Ammissione</u></p> <p>42. <u>Ammissione</u></p> <p>43. <u>Ammissione</u></p> <p>44. <u>Ammissione</u></p> <p>45. <u>Ammissione</u></p> <p>46. <u>Ammissione</u></p> <p>47. <u>Ammissione</u></p> <p>48. <u>Ammissione</u></p> <p>49. <u>Ammissione</u></p> <p>50. <u>Ammissione</u></p> <p>51. <u>Ammissione</u></p> <p>52. <u>Ammissione</u></p> <p>53. <u>Ammissione</u></p> <p>54. <u>Ammissione</u></p> <p>55. <u>Ammissione</u></p> <p>56. <u>Ammissione</u></p> <p>57. <u>Ammissione</u></p> <p>58. <u>Ammissione</u></p> <p>59. <u>Ammissione</u></p> <p>60. <u>Ammissione</u></p> <p>61. <u>Ammissione</u></p> <p>62. <u>Ammissione</u></p> <p>63. <u>Ammissione</u></p> <p>64. <u>Ammissione</u></p> <p>65. <u>Ammissione</u></p> <p>66. <u>Ammissione</u></p> <p>67. <u>Ammissione</u></p> <p>68. <u>Ammissione</u></p> <p>69. <u>Ammissione</u></p> <p>70. <u>Ammissione</u></p> <p>71. <u>Ammissione</u></p> <p>72. <u>Ammissione</u></p> <p>73. <u>Ammissione</u></p> <p>74. <u>Ammissione</u></p> <p>75. <u>Ammissione</u></p> <p>76. <u>Ammissione</u></p> <p>77. <u>Ammissione</u></p> <p>78. <u>Ammissione</u></p> <p>79. <u>Ammissione</u></p> <p>80. <u>Ammissione</u></p> <p>81. <u>Ammissione</u></p> <p>82. <u>Ammissione</u></p> <p>83. <u>Ammissione</u></p> <p>84. <u>Ammissione</u></p> <p>85. <u>Ammissione</u></p> <p>86. <u>Ammissione</u></p> <p>87. <u>Ammissione</u></p> <p>88. <u>Ammissione</u></p> <p>89. <u>Ammissione</u></p> <p>90. <u>Ammissione</u></p> <p>91. <u>Ammissione</u></p> <p>92. <u>Ammissione</u></p> <p>93. <u>Ammissione</u></p> <p>94. <u>Ammissione</u></p> <p>95. <u>Ammissione</u></p> <p>96. <u>Ammissione</u></p> <p>97. <u>Ammissione</u></p> <p>98. <u>Ammissione</u></p> <p>99. <u>Ammissione</u></p> <p>100. <u>Ammissione</u></p>
--	---

<p>24. Linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>	<p>Il presente documento ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>	<p>Il presente documento ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>	<p>Linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>
<p>25. Linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>	<p>Il presente documento ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>	<p>Il presente documento ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>	<p>Linee guida per la gestione delle risorse umane e per la valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e alla promozione della mobilità interna e esterna.</p>



<p>216. Qualifica</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>	<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>	<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>
<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>	<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>	<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>
<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>	<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>	<p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p> <p>La qualifica è attribuita ai dipendenti del comparto "gestione rifiuti" in base al numero di anni di servizio, secondo le tabelle di seguito riportate.</p>



<p>11. Articolo 11 (Struttura del sistema di gestione del territorio)</p> <p>1. Il sistema di gestione del territorio è costituito dalle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il piano di gestione del territorio; b) il regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; c) il regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; d) il regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; 	<p>11. Articolo 11 (Struttura del sistema di gestione del territorio)</p> <p>1. Il sistema di gestione del territorio è costituito dalle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il piano di gestione del territorio; b) il regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; c) il regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; d) il regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; 	<p>11. Articolo 11 (Struttura del sistema di gestione del territorio)</p> <p>1. Il sistema di gestione del territorio è costituito dalle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il piano di gestione del territorio; b) il regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; c) il regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio; d) il regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del regolamento di attuazione del piano di gestione del territorio;
---	---	---



<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>	<p>1. L'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge n. 10 del 28.2.1997, recante "Misure urgenti in materia di ordinamento delle università e di riassetto del sistema universitario nazionale", è modificato nel testo seguente:</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<p>Art. 11. Il servizio di pubblica sicurezza è esercitato, in modo unitario, da un corpo unico di pubblica sicurezza, denominato "Polizia di Stato", costituito da personale di carriera e da personale in servizio a tempo determinato, che ha sede in Roma e agisce in tutto il territorio nazionale.</p> <p>Art. 12. Il servizio di pubblica sicurezza è esercitato, in modo unitario, da un corpo unico di pubblica sicurezza, denominato "Polizia di Stato", costituito da personale di carriera e da personale in servizio a tempo determinato, che ha sede in Roma e agisce in tutto il territorio nazionale.</p> <p>Art. 13. Il servizio di pubblica sicurezza è esercitato, in modo unitario, da un corpo unico di pubblica sicurezza, denominato "Polizia di Stato", costituito da personale di carriera e da personale in servizio a tempo determinato, che ha sede in Roma e agisce in tutto il territorio nazionale.</p>	<p>Art. 14. Il servizio di pubblica sicurezza è esercitato, in modo unitario, da un corpo unico di pubblica sicurezza, denominato "Polizia di Stato", costituito da personale di carriera e da personale in servizio a tempo determinato, che ha sede in Roma e agisce in tutto il territorio nazionale.</p>	<p>Art. 15. Il servizio di pubblica sicurezza è esercitato, in modo unitario, da un corpo unico di pubblica sicurezza, denominato "Polizia di Stato", costituito da personale di carriera e da personale in servizio a tempo determinato, che ha sede in Roma e agisce in tutto il territorio nazionale.</p>
---	---	---



<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>



2.1. Permessi di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altre aree per l'attuazione (conferenza di servizi) di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990

<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>
<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>
<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>
<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>
<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>	<p>La presente relazione illustra le ragioni della necessità di acquisire altre aree per l'attuazione del progetto di cui all'art. 14 e ss. della legge 241 del 1990.</p>



<p>46</p> <p>Interventi di tipo alternativo basati sulle risorse locali del luogo e progetto culturale (1961)</p> <p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>	<p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p> <p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>	<p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>
<p>47</p> <p>Interventi di tipo alternativo basati sulle risorse locali del luogo e progetto culturale (1961)</p> <p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>	<p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>	<p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>
<p>48</p> <p>Interventi di tipo alternativo basati sulle risorse locali del luogo e progetto culturale (1961)</p> <p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>	<p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>	<p>Art. 10 del regolamento di attuazione del decreto 18/02/2010</p>

<p>46</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>
<p>47</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>
<p>48</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>	<p>Intervento di informazione per la zona produttiva, selezione delle aree produttive, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva, attività di promozione della zona produttiva.</p>



<p>Il processo di sviluppo quindi passa alla fase di attuazione, in cui vengono implementati i contenuti della programmazione. Questa fase è caratterizzata da un alto grado di operatività e da un forte impegno economico, che si traduce in un significativo consumo di risorse. È importante che la programmazione sia coerente con la situazione economica e finanziaria dell'Ente, per evitare rischi di insuccesso.</p>	<p>La programmazione è un processo continuo e dinamico, che si evolve nel tempo in base alle variazioni della situazione economica e finanziaria dell'Ente. È importante che la programmazione sia flessibile e adattabile, per poter rispondere in modo efficace alle diverse esigenze del territorio.</p>
<p>Il processo di sviluppo quindi passa alla fase di attuazione, in cui vengono implementati i contenuti della programmazione. Questa fase è caratterizzata da un alto grado di operatività e da un forte impegno economico, che si traduce in un significativo consumo di risorse. È importante che la programmazione sia coerente con la situazione economica e finanziaria dell'Ente, per evitare rischi di insuccesso.</p>	<p>La programmazione è un processo continuo e dinamico, che si evolve nel tempo in base alle variazioni della situazione economica e finanziaria dell'Ente. È importante che la programmazione sia flessibile e adattabile, per poter rispondere in modo efficace alle diverse esigenze del territorio.</p>



	<p>utilizzabili in qualsiasi modo amministrativo.</p>	<p>informativa</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>
<p>25.</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>
<p>26.</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>	<p>la Commissione di</p>



1.2. **Già esistente** (a) **Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 10 del 28 febbraio 2016) (G.U. n. 42 del 29 marzo 2016)

Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016
Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016	Decreto di legge n. 10 del 28 febbraio 2016

<p>11</p> <p>Intervento sulla vita civile e sociale degli operatori del settore pubblico e privato relativo alla gestione della pubblica amministrazione e alla partecipazione civile e sociale degli operatori del settore pubblico e privato</p>	<p>11-11-2016 più aggiornamenti</p>	<p>11-11-2016 più aggiornamenti</p>
<p>12</p> <p>Intervento sulla vita civile e sociale degli operatori del settore pubblico e privato relativo alla gestione della pubblica amministrazione e alla partecipazione civile e sociale degli operatori del settore pubblico e privato</p>	<p>12-11-2016 più aggiornamenti</p>	<p>12-11-2016 più aggiornamenti</p>



<p>Interventi relativi ad attività di assistenza ai disabili e ai soggetti svantaggiati.</p>	<p>Attività</p>	<p>La responsabilità del servizio è esercitata dal personale specializzato in servizio.</p> <p>NT R. n. 189/2007 art. 10</p>
<p>Interventi volti ad essere qualificanti come lavoro sociale su base e cambio generazionale.</p>	<p>Interventi per l'adozione di strategie di intervento</p>	<p>Interventi di promozione del sociale possono essere attivati anche da parte del personale della struttura. Per la gestione dei servizi si applica il D.Lgs. n. 112/2008 art. 104.</p>



	<p>Indirizzo di residenza: in via... numero... al... Comune... Prov. di... Telefono... E-mail... Firma... Data... 2016</p>	
<p>nome e cognome di... di...</p>	<p>CLASSE... numero...</p>	
		<p>Indirizzo di residenza: in via... numero... al... Comune... Prov. di... Telefono... E-mail... Firma... Data... 2016</p>
		<p>Indirizzo di residenza: in via... numero... al... Comune... Prov. di... Telefono... E-mail... Firma... Data... 2016</p>
		<p>Indirizzo di residenza: in via... numero... al... Comune... Prov. di... Telefono... E-mail... Firma... Data... 2016</p>
		<p>Indirizzo di residenza: in via... numero... al... Comune... Prov. di... Telefono... E-mail... Firma... Data... 2016</p>



<p>1. Art. 1. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 2. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 3. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 4. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 5. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 6. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 7. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 8. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 9. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 10. - Disposizione transitoria.</p>
<p>1. Art. 11. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 12. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 13. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 14. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 15. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 16. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 17. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 18. - Disposizione transitoria.</p>	<p>1. Art. 19. - Disposizione transitoria.</p> <p>1. Art. 20. - Disposizione transitoria.</p>



<p>25</p> <p>PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI</p> <p>ESAME DI ECONOMIA POLITICA</p>	<p>ESAME DI ECONOMIA POLITICA</p>	<p>ESAME DI ECONOMIA POLITICA</p>
<p>26</p> <p>PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI</p> <p>ESAME DI ECONOMIA POLITICA</p>	<p>ESAME DI ECONOMIA POLITICA</p>	<p>ESAME DI ECONOMIA POLITICA</p>



1.5. 400 mila euro, di cui 100 mila euro in assegni prepagati, per la fornitura di servizi di assistenza ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.



<p>1.5.5. 400 mila euro, di cui 100 mila euro in assegni prepagati, per la fornitura di servizi di assistenza ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>	<p>Assistenza ai disabili e ai non vedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>	<p>Assistenza ai disabili e ai non vedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>
<p>1.5.6. 400 mila euro, di cui 100 mila euro in assegni prepagati, per la fornitura di servizi di assistenza ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>	<p>Assistenza ai disabili e ai non vedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>	<p>Assistenza ai disabili e ai non vedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>
<p>1.5.7. 400 mila euro, di cui 100 mila euro in assegni prepagati, per la fornitura di servizi di assistenza ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>	<p>Assistenza ai disabili e ai non vedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>	<p>Assistenza ai disabili e ai non vedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) n. 340) dell'art. 1 del D.L. n. 101 del 2016.</p>



<p>Interventi di manutenzione per la concessione di lavori per la manutenzione ordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia pubblica, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità.</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>Stato di avanzamento lavori</p>	<p>10/11/2016</p>
<p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia pubblica, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità.</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>Stato di avanzamento lavori</p>	<p>10/11/2016</p>
<p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia pubblica, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità.</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>Stato di avanzamento lavori</p>	<p>10/11/2016</p>
<p>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica e dell'edilizia pubblica, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pubblica utilità.</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>Stato di avanzamento lavori</p>	<p>10/11/2016</p>



<p>40. Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>
<p>41. Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>
<p>42. Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>
<p>43. Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Attrezzature strumentali e beni strumentali</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2001</p>



<p>13</p> <p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>
<p>14</p> <p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>
<p>15</p> <p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>
<p>16</p> <p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>	<p>Indirizzo: Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma</p>



<p>Realizzazione di opere di ingegneria civile, in particolare opere di restauro e manutenzione di edifici storici, di interesse culturale, artistico, monumentale, paesaggistico e ambientale.</p>	<p>Comunicazione di opere di ingegneria civile, in particolare opere di restauro e manutenzione di edifici storici, di interesse culturale, artistico, monumentale, paesaggistico e ambientale.</p>	<p>11/11/2016 - 11/11/2016</p>
<p>20</p>	<p>Comunicazione di opere di ingegneria civile, in particolare opere di restauro e manutenzione di edifici storici, di interesse culturale, artistico, monumentale, paesaggistico e ambientale.</p>	<p>11/11/2016 - 11/11/2016</p>

3. SEI TRATTAMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

<p>1. SEI TRATTAMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO</p>	<p>11/11/2016 - 11/11/2016</p>
<p>21</p>	<p>11/11/2016 - 11/11/2016</p>

<p>25. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE</p>	<p>Commissione</p>	<p>UFFICIO REGIONALE</p>
<p>26. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE</p>	<p>Commissione</p>	<p>UFFICIO REGIONALE</p>



1. **Art. 1.** **Decreto di legge n. 184 del 2016, convertito in legge n. 184 del 2016, articolo 1, comma 1.**

<p> Decreto di legge n. 184 del 2016, convertito in legge n. 184 del 2016, articolo 1, comma 1. </p>	<p> Art. 1. Decreto di legge n. 184 del 2016, convertito in legge n. 184 del 2016, articolo 1, comma 1. </p>
---	--

2. **Art. 2.** **Decreto di legge n. 184 del 2016, convertito in legge n. 184 del 2016, articolo 1, comma 2.**

3. **Art. 3.** **Decreto di legge n. 184 del 2016, convertito in legge n. 184 del 2016, articolo 1, comma 3.**

4. **Art. 4.** **Decreto di legge n. 184 del 2016, convertito in legge n. 184 del 2016, articolo 1, comma 4.**



<p>1) Indirizzo di riferimento</p> <p>Indirizzo di riferimento per la corrispondenza:</p> <p>Ministero della Sanità Direzione Generale Ufficio di Direzione Via XX Settembre, 159 00187 Roma</p>	<p>Caratteristiche</p> <p>Il presente contratto è di tipo a tempo determinato, con scadenza il 31/12/2016.</p> <p>Il contratto è a tempo determinato per la copertura di un posto di lavoro a tempo pieno, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, con un periodo di prova di 90 giorni.</p> <p>Il contratto è a tempo determinato per la copertura di un posto di lavoro a tempo pieno, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, con un periodo di prova di 90 giorni.</p>	<p>Organismo</p> <p>Organismo di riferimento per la corrispondenza:</p> <p>Ministero della Sanità Direzione Generale Ufficio di Direzione Via XX Settembre, 159 00187 Roma</p>
---	---	---



<p>105</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL PRODOTTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL SERVIZIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL PREZZO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RENDIMENTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RISCHIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL VALORE</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RENDIMENTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RISCHIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL VALORE</p>	<p>INTELLIGIBILITÀ DEL PRODOTTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL SERVIZIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL PREZZO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RENDIMENTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RISCHIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL VALORE</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RENDIMENTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RISCHIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL VALORE</p>	<p>INTELLIGIBILITÀ DEL PRODOTTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL SERVIZIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL PREZZO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RENDIMENTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RISCHIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL VALORE</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RENDIMENTO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL RISCHIO</p> <p>INTELLIGIBILITÀ DEL VALORE</p>
--	---	---



SEZIONE III - QUINQUENNA

Tab. 1.4. - Valutazione di impatto ambientale

1.1. - Valutazione di impatto ambientale	Autore/Ente/Ente pubblico	Data di approvazione del Piano di Impatto Ambientale (PIA)
<p>1.1.1. - Valutazione di impatto ambientale</p> <p>Realizzazione di un impianto fotovoltaico a pannelli solari con sistema di accumulo di energia elettrica in un'area di 10 ettari, ubicata nel Comune di...</p>	<p>Autore/Ente/Ente pubblico</p>	<p>11/05/2016</p>
<p>1.1.2. - Valutazione di impatto ambientale</p> <p>Prodotto di un impianto fotovoltaico a pannelli solari con sistema di accumulo di energia elettrica in un'area di 10 ettari, ubicata nel Comune di...</p>	<p>Autore/Ente/Ente pubblico</p>	<p>11/05/2016</p>



<p>1. Contestazione Incompleta</p> <p>La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di contestazione delle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2014, in relazione all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007) e all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007).</p>	<p>2. Contestazione Incompleta</p> <p>La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di contestazione delle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2014, in relazione all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007) e all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007).</p>	<p>3. Contestazione Incompleta</p> <p>La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di contestazione delle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2014, in relazione all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007) e all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007).</p>
--	--	--

1.A. Contestazione Incompleta

<p>1. Contestazione Incompleta</p> <p>La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di contestazione delle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2014, in relazione all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007) e all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007).</p>	<p>2. Contestazione Incompleta</p> <p>La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di contestazione delle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2014, in relazione all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007) e all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007).</p>	<p>3. Contestazione Incompleta</p> <p>La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di contestazione delle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2014, in relazione all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007) e all'articolo 17 della Legge n. 206 del 2007 (Legge n. 206 del 2007).</p>
--	--	--



<p>1.6. In caso di mancato pagamento della prima rata, il mutuatario è tenuto a versare la somma di lire 10.000.000 (dieci milioni) di cui lire 5.000.000 (cinque milioni) di capitale e lire 5.000.000 (cinque milioni) di interessi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza della prima rata.</p>	<p>1.6. In caso di mancato pagamento della prima rata, il mutuatario è tenuto a versare la somma di lire 10.000.000 (dieci milioni) di cui lire 5.000.000 (cinque milioni) di capitale e lire 5.000.000 (cinque milioni) di interessi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza della prima rata.</p>	<p>1.6. In caso di mancato pagamento della prima rata, il mutuatario è tenuto a versare la somma di lire 10.000.000 (dieci milioni) di cui lire 5.000.000 (cinque milioni) di capitale e lire 5.000.000 (cinque milioni) di interessi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza della prima rata.</p>
--	--	--



<p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.</p>	<p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.</p>	<p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.</p>
--	--	--

11. 12. 13.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| | |
|--|---|
| <p>144</p> <p>Il presente regolamento entrerà in vigore
 immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> | <p>Decreto n. 112 del 20/11/2016</p> <p>Decreto n. 112 del 20/11/2016</p> |
|--|---|

16G00237

